

Premesso che:

- La situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID-19 ha comportato inevitabilmente la necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi alle stesse dedicati, al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e, al contempo, occasioni di svago e aggregazione per i minori, tra i più penalizzati in questo periodo di isolamento, nonché dei diversabili, tenendo conto, altresì, delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria, fornite dai vari Enti nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio;
- All'uopo, l'art. 105 del D.L. 34/2020 ha previsto forme di finanziamento relative ai centri estivi 2020;
- In particolare, al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'art. 19-comma 1 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, una quota di risorse è stata destinata ai comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- Tali iniziative devono essere volte ad introdurre interventi per la realizzazione o il potenziamento di centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa;
- L'Istituzione ha la finalità principale di rafforzare la coesione ed il capitale sociale cittadino e di analizzare, contrastare e ridurre i fattori determinanti dell'esclusione sociale, attraverso politiche e strategie attive di promozione dei diritti di cittadinanza sociale;
- L'Istituzione è uno strumento operativo di ricerca, supervisione, promozione, formazione ed informazione, sperimentazione, in grado di assicurare, tra l'altro, la promozione delle responsabilità sociali e l'attivazione di reti solidali di cittadinanza e di collaborazione; la sperimentazione di nuove strategie e prassi di servizio per l'inclusione sociale, attraverso azioni, interventi e progetti pilota caratterizzati da innovazione metodologica e gestionale, multidimensionalità di azione, integrazione e trasversalità di strumenti di inclusione sociale, personalizzazione, alto livello di collaborazione pubblico-privato;
- L'Istituzione si occupa, altresì, del raccordo tra le attività dei settori comunali e quelle dei diversi soggetti, pubblici e privati, impegnati sul tema dell'esclusione sociale, favorendo la creazione di modalità di rapporto e collaborazione anche a carattere innovativo per il reperimento di risorse umane, strumentali e finanziarie; la valutazione e la messa in rete delle iniziative e dei progetti; la diffusione e comunicazione delle informazioni e delle conoscenze;
- L'Istituzione intende realizzare anche azioni di intervento in favore di soggetti diversamente abili, al fine di promuovere concretamente azioni positive di pari opportunità per i beneficiari degli interventi in questione, ma anche strumenti attuativi di politiche di conciliazione vita-lavoro delle famiglie con carichi di cura;
- Per le attività illustrate, sono stati attribuiti al Comune di Gioia del Colle finanziamenti pari ad euro 61.908,09;
- in attuazione dell'indirizzo espresso con Deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 26.06.2020, il Comune di Gioia del Colle destinerà la somma di euro 61.908,09 alla realizzazione di centri estivi per minori e diversamente abili, di cui 15.000,00 euro in favore di attività per diversamente abili ed euro 46.908,09 in favore di minori;

Considerato che:

- I Centri estivi saranno gestiti da Enti del terzo settore (D.lgs. 117/2017 e ss. modifiche ed integrazioni) ed in particolare le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le parrocchie, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Gli organizzatori sono tenuti ad accogliere, per quanto riguarda i campi estivi per minori, bambini/e e ragazzi/e, pari al 20% degli iscritti, che saranno segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gioia del Colle;
- Oltre alle risorse economiche, il Comune di Gioia del Colle intende mettere a disposizione, a titolo di sostegno, le risorse umane ed organizzative necessarie ad assicurare supporto alla progettazione e visibilità dei partners, nonché, in relazione ai campi estivi per diversamente abili, a richiesta, spazi pubblici;

- Sono ammissibili le spese effettuate dai soggetti gestori direttamente e inequivocabilmente imputabili al progetto. In dettaglio possono essere rendicontate le spese di: personale; materiale di facile consumo, strumentazione, equipaggiamento; assicurazioni e oneri di sicurezza, spese di trasporto; utenze e ogni altro costo imputabile direttamente al progetto da realizzare;
- Le spese ammissibili saranno commisurate, comunque, a massimo:
 - 100 euro mensili per ogni bambino/a o ragazzo/a frequentante il centro estivo;
 - 200 euro mensili per ogni disabile frequentante il centro estivo, fino al completo utilizzo della somma assegnata;
- La frequenza dei centri estivi dovrà essere completamente gratuita, nessun onere dovrà essere a carico delle famiglie dei bambini e/o ragazzi e disabili iscritti ai centri estivi ammessi a finanziamento;

Tenuto conto:

- che la realizzazione delle attività estive sarà possibile, subordinatamente al puntuale rispetto da parte degli operatori, delle regole previste nel sopra citato documento in tema di accessibilità, rapporto numerico per definire la presenza di personale, utenti, regole del distanziamento e modalità di accompagnamento;
- il Comune di Gioia del Colle non intende stabilire ex ante la tipologia di attività da espletarsi, al fine di favorire il processo di progettazione, per potenziare reti territoriali e valorizzare le realtà associative locali, rendendole protagoniste della programmazione, in conformità con le peculiarità ed esigenze del territorio;
- tuttavia, a mero titolo esemplificativo, al fine di orientare proficuamente i processi di progettazione, si fa presente l'opportunità di considerare:
 - attività laboratoriali orientate non solo allo sport ed a meri giochi ludici, ma aperti a forme d'arte manuale, teatrale e musicale, con funzione indubbiamente socializzante, catartica e di esplicazione della personalità dei minori;
 - l'organizzazione di attività di potenziamento didattico, anche attraverso modalità ludiche, date le lacune e le difficoltà che possano essere intervenute, soprattutto nei soggetti più fragili, a seguito dell'utilizzo della didattica a distanza, messa in atto negli ultimi mesi a seguito emergenza sanitaria da COVID-19;
 - attività sportiva e/o ludico-ricreativa integrata e/o propedeutica alla integrazione dei disabili con i normodotati;

Rilevato che:

- La somma assegnata verrà erogata con le seguenti modalità: il 20% ad avvio delle attività, il 60% all'avvio delle attività definite in fase di progettazione, il restante 20% a conclusione e buon esito delle attività programmate;
- In caso di gravi inadempienze e/o mancato raggiungimento degli obiettivi concordati, il Comune di Gioia del Colle si riserva di revocare il beneficio e richiedere la restituzione delle somme erogate;
- Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse, derivino a persone od a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore;
- È necessario adottare idonei Avvisi pubblici, onde verificare l'interesse a tali tipi di progettualità, rivolte ad organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, parrocchie, fondazioni ed altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Visti:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo. Art. 11. (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento);
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

- Art. 1. (Principi generali e finalità). Comma 4: Gli Enti del Terzo Settore sono riconosciuti e inclusi nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- Art. 5. (Ruolo del Terzo Settore). Comma 2. Gli Enti Locali, ai fine dell'affidamento dei servizi sociali, possono promuovere azioni per favorire la trasparenza, la semplificazione amministrativa e il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto di qualità e caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- D.P.C.M. 30 Marzo 2001 - Atto di Indirizzo e Coordinamento sui Sistemi di Affidamento dei Servizi alla Persona previsti dall'art. 5 della Legge 8 Novembre 2000, N. 328. Articolo 7 "Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del Terzo Settore";
- ANAC - Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 - Determinazione delle Linee guida per l'affidamento di servizi sociali a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali. Punto 5. La co-progettazione;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), legge 6 giugno 2016, n. 106. Art. 55: gli Enti Locali assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 4 marzo 2020, come modificato dal DPCM 26 aprile 2020, ove all'art. 1, comma 1, lettera k è prevista, a partire dal 5 marzo e fino al 17 maggio 2020, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
- il Decreto legge 16/05/2020 n. 33 recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- le "*Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19*", redatte dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della famiglia, congiuntamente all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Unione delle Province d'Italia, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Società Italiana di Pediatria, d'intesa con i Ministeri dell'Istruzione, della Salute, del Lavoro e delle politiche sociali, delle Politiche giovanili e dello sport, ed integrate con le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale per cui non necessita del visto di regolarità contabile e che il relativo impegno di spesa sarà assunto in favore degli organizzatori e gestori dei centri estivi successivamente all'approvazione delle progettualità che saranno presentate,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

Di approvare l'attivazione di Interventi ed Azioni volti all'organizzazione e gestione di Campi estivi per minori tra i 3 ed i 14 anni, nonché ad utenti diversamente abili;

Di dare atto che sarà utilizzata la somma di euro 61.908,09 per la realizzazione di centri estivi per minori e diversamente abili, di cui 15.000,00 euro in favore di attività per diversamente abili ed euro 46.908,09 in favore di minori;

Di dare atto, altresì, che in base alle progettualità che saranno presentate ed al numero dei bambini, ragazzi e diversamente abili partecipanti ai campi estivi, la ripartizione delle su citate somme (€ 15.000,00 per diversamente abili e € 46.908,09), potranno essere riparametrate, secondo i bisogni;

Di approvare gli Avvisi pubblici e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, rivolti a soggetti interessati alla progettazione per organizzazione e gestione di centri estivi per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni, nonché di attività per diversamente abili;

Di dare atto che, Responsabile del procedimento di gestione, ai sensi del comma 3 dell'art 107 del D.L.gs 18 agosto 2001 n.267, salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, è il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e ad esso sono perciò attribuiti tutti i compiti di attuazione dell'obiettivo programmatico definito con il presente atto,

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Segreteria:

- per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- per l'inserimento nella raccolta generale prevista dall'art. 183, comma 9° del D.Lgs. 267/00.

Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.